

RISPOSTA. — « A norma delle disposizioni vigenti pel periodo della guerra, nelle nomine e promozioni degli ufficiali medici di complemento la valutazione dei titoli professionali ed accademici come quella della idoneità a coprire le funzioni al grado cui i candidati aspirano è devoluta ad una speciale unica Commissione e non alle Direzioni di sanità (circolare 734 del *Giornale Militare* n. 916).

« Quando trattasi di ufficiali medici di nuova nomina evidentemente non possono aversi elementi per giudicare sulle loro attitudini al grado cui aspirano, mentre tali elementi esistono per gli ufficiali già in servizio e rappresentano un coefficiente non indifferente nella valutazione di tutti quei fattori che concorrono alla concessione della promozione.

« Non può parlarsi quindi di una disparità di trattamento fra gli ufficiali di prima nomina e quelli che in servizio aspirano a promozioni, essendo diverse le loro condizioni.

« Per quanto riguarda poi i giudizi che le autorità militari emettono nei riguardi degli ufficiali in servizio e che hanno importanza nella valutazione delle attitudini a coprire il grado superiore, si osserva che essi non possono essere frettolosi e fallaci perchè sono emessi da quelle stesse autorità, che, avendo avuto l'ufficiale alla loro dipendenza, hanno avuto più di ogni altro l'opportunità di potere per lungo tempo e con ponderazione studiarne la capacità e le attitudini.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Restivo. — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se, in ordine al manifesto per l'ammissione al corso accelerato di Caserta, il quale stabilisce come minimo titolo di studio la licenza del liceo o dell'istituto tecnico ed enumera infine i titoli equipollenti, tra i quali la licenza delle Regie scuole medie di commercio, sia ammessa tale equipollenza per il titolo della licenza normale, generalmente equiparata nei concorsi dello Stato a quella del liceo ed equiparata anche nei precedenti manifesti del Ministero della guerra per l'ammissione ai corsi di Modena, e certo non inferiore a quella delle Scuole medie di commercio ».

RISPOSTA. — « Al corso per allievi ufficiali di complemento iniziato il 1º ottobre ultimo scorso presso la Scuola di Caserta

non poterono essere ammessi i licenziati dalle scuole normali, perchè la licenza da dette scuole, come titolo di coltura generale, non è e non è stata mai ritenuta equipollente alla licenza di liceo o di istituto tecnico che era il titolo minimo richiesto per detta ammissione.

« I predetti giovani però hanno potuto conseguire l'ammissione al successivo analogo corso che ha avuto inizio presso la Scuola militare di Modena il 16 novembre perchè per questa ammissione fu richiesto come titolo minimo di studio il passaggio dal 1º al 2º corso di liceo o di istituto tecnico.

« *Il ministro*
« MORRONE ».

Rispoli. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non creda opportuna l'adozione a favore degli avvocati e procuratori di provvedimenti diretti a migliorarne le condizioni ed a garantire i loro diritti di fronte ai loro difesi ed alle controparti, e specialmente :

1º a dichiarare privilegiate le spettanze dell'avvocato e del procuratore sulle somme per opera loro fatte conseguire al cliente, siano anche per alimenti, indennità di infortunio sul lavoro, stipendi, pensioni e simili;

2º a facultare la liquidazione di onorari al minimo, anche senza il previo parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

3º a rendere valida anche di fronte ai clienti la liquidazione delle spese ed onorari contenuta nella sentenza di condanna a carico della controparte;

4º a ridurre a tre giorni il termine per la opposizione alle ordinanze di liquidazione di spese ed onorari da parte del cliente contro il proprio avvocato e procuratore;

5º a facultare il giudice adito incidentalmente per la opposizione a pronunciare sul merito di essa anche in caso di disaccordo delle parti;

6º ammettere al beneficio delle spese a credito per la liquidazione ed il conseguimento dei loro averi l'avvocato e il procuratore della parte ammessa a tale beneficio ».

RISPOSTA. — « Come è noto all'onorevole interrogante, il non facile problema della riforma delle leggi che regolano l'esercizio delle professioni forensi ha formato